



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**144/2015**  
**Novembre/2/2015 (\*)**  
**Napoli 5 Novembre 2015**

**L'art. 13 del D.lgs. 147/2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione) ha modificato ulteriormente la disciplina delle perdite su crediti, di cui all'art. 101 del TUIR, integrando quanto già innovato a seguito delle novità introdotte dal D.L. 83/2012 (c.d. decreto "crescita e sviluppo") e dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).**

Come noto, la disciplina della deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, delle perdite su crediti è stabilita **dall'art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)**, che nel tempo ha subito varie modifiche normative, da ultimo è intervenuto il c.d. "**Decreto internazionalizzazione**" che ha apportato altre importanti novità che di seguito si analizzeranno.

### **DECORRENZA NOVITA'**

Le novità in materia di perdite su crediti, introdotte dal decreto in esame, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, quindi dall'anno d'imposta 2015 per i soggetti "solari", con impatto sul modello UNICO 2016.

## NOVITA' NORMATIVE INTRODOTTE

Si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi dell'articolo 101, comma 5 del TUIR, le perdite su crediti sono deducibili:

- ***se risultano da elementi certi e precisi;***
- ***in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.***

Con specifico riferimento agli elementi certi e precisi richiesti dalla norma, giova essere ricordato che questi ultimi sussistono in ogni caso:

- ***quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso (il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese);***
- ***quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;***
- ***in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.***

## NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITA'

Orbene, ciò premesso, con il D.Lgs. 147/2015 la disciplina delle perdite su crediti di cui all'art. 101, co. 5, del D.P.R. 917/1986 ha ampliato le **ipotesi di deduzione automatica delle perdite, introducendo le seguenti ipotesi:**

1. la deduzione della perdita, quando questa derivi da ***piani di risanamento attestati da un professionista abilitato*** (art. 67, co. 1, lett. d), R.D. 267/1942).;
2. la deduzione della perdita ***nei casi in cui il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali estere equivalenti a quelle interne, sempreché si tratti di fornitori situati in Stati che assicurano un adeguato Scambio di informazioni.***

Si segnala che la suddetta novità normativa rispecchia quanto già sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria nella circolare ministeriale n. 26/E/2013.

Infatti, nel richiamato documento di prassi era stata estesa l'applicazione dell'articolo 101, comma 5, del TUIR anche alle perdite su crediti verso debitori esteri.

### **INDIVIDUAZIONE DELL'ESERCIZIO IN CUI DEDURRE LE PERDITE SU CREDITI**

Il DLgs. 147/2015 è intervenuto anche in merito **all'individuazione del periodo di competenza per la deducibilità della perdita** con riferimento:

- **sia ai crediti di modesta entità (cioè, d'importo non superiore a 5.000,00 euro,** per le imprese con un volume d'affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 di euro, e d'importo non superiore a 2.500,00 euro, per le altre imprese) scaduti da più di 6 mesi (c.d. "mini-crediti");
- **sia ai crediti verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati** che consentono la deducibilità automatica della perdita.

In particolare, è ora previsto che **la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, in alternativa:**

- ✓ *sussistono gli elementi certi e precisi (vale a dire, per i crediti di modesto importo, a quello in cui sono decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento);*
- ✓ *il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale o istituto assimilato.*

Inoltre, **al fine di delimitare l'ambito temporale della deducibilità**, viene previsto che **la deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui,** secondo la corretta applicazione dei principi contabili, **si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.**

Pertanto, a seguito delle suddette novità, viene rivisto il dettame di cui **all'art. 101, con l'introduzione del nuovo comma 5-bis**, il quale prevede che: "la deduzione della perdita su crediti è ammessa, [... ], nel periodo di imputazione

*in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, [...], sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio".*

### **IMPUTAZIONE DEL COSTO A CONTO ECONOMICO A TITOLO DI SVALUTAZIONE**

Altra importante novità, prevista dal D.lgs. 147/2015, riguarda le c.d. **svalutazioni contabili dei crediti.**

La norma novellata, prevede ora che ***la mancata deduzione, totale o parziale, come perdite fiscali delle svalutazioni dei crediti nell'esercizio in cui sussistevano i requisiti per la relativa deduzione non costituisce violazione del principio di competenza, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo di imposta in cui, nel rispetto della corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.***

In pratica, viene permesso al contribuente, senza limiti di decorrenza, di rinviare la deduzione come perdite delle svalutazioni relative ai c.d. "mini-crediti" e ai crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati al momento dell'eliminazione del credito stesso dal bilancio, evitando così l'automatica "trasformazione" delle svalutazioni stesse in perdite.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**